

Codice A1012A

D.D. 13 aprile 2021, n. 192

"Associazione Territoriale per il Volontariato" - Biella. Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto



ATTO DD 192/A1012A/2021

DEL 13/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: “Associazione Territoriale per il Volontariato” - Biella. Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto

Premesso che:

Il Presidente dell’ “Associazione Territoriale per il Volontariato” sita in Biella, via Orfanotrofio, n. 16, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell’Associazione;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 26.01.2012 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1062;

lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D. Lgs. N. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;

Visto l’atto rep. n. 21254 del 21/11/2020, registrato a Vercelli il 23/11/2020 al n. 5098/1T, a rogito del Dott. Pietro Rondano notaio in Trino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato e successivo atto integrativo rep. n. 21281 del 04/12/2020, registrato a Vercelli il 09/12/2020 al n. 5415/1T, con i quali l’Associazione ha modificato il proprio Statuto ;

considerato che la denominazione dell’Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto dell' "Associazione Territoriale per il Volontariato" sita in Biella, via Orfanotrofio, n. 16. Lo statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo statuto sarà determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro salvo impregiudicata ogni valutazione circa la relativa conformità al D.Lgs. 117/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. statuto_per_DD_CTV.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato "B" all'atto rep. 21.254/12.283

Statuto dell'Associazione
"CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita **conformemente** alla Carta **Costituzionale**, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., **l'Associazione** riconosciuta "Centro Territoriale per il Volontariato" in acronimo "CTV", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. La denominazione **dell'Associazione** sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore), a seguito **dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore** (di seguito RUNTS) **e della conseguente iscrizione** dell'Associazione nello stesso RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella (BI). Il trasferimento della sede legale compete al Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria **se** avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali **l'Associazione** è iscritta.
Il Consiglio Direttivo può istituire o trasferire sedi operative nel territorio su cui opera l'Associazione.
4. L'Associazione opera **prevalentemente** in Regione Piemonte nell'ambito territoriale delle province di Biella e Vercelli.
5. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060 salvo **proroghe** o anticipato scioglimento deliberati **dall'assemblea** straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 13.
6. **L'Associazione** qualora accreditata esercita la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di cui agli articoli da 61 a **66** del D.Lgs. n. 117/2017 **e** ss.mm.ii.

Art. 2

Finalità e principi

1. **L'Associazione** è apartitica, **aconfessionale**, a struttura **democratica**, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di **utilità** sociale aventi ad **oggetto** la promozione e la diffusione dei valori della solidarietà, **dell'inclusione** e della coesione **sociale**, **dello sviluppo** sostenibile; **paritariamente** opera per **promuovere e rafforzare** la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.
2. Nell'esercizio della funzione di CSV, l'azione **dell'Associazione** si ispira inoltre a **principi** di qualità, economicità, territorialità e **prossimità**, **universalità**, non **discriminazione** e pari opportunità di **accesso**, **integrazione**, pubblicità e trasparenza, di cui all'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via



principale le attività di interesse generale di cui alle lettere D, I, M, V e W del suddetto art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

2. Nell'esercizio della funzione di Centro di Servizio, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Associazione organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato.

A tal fine, svolge attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli Enti del Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria **organizzazione** e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, **organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito**, nonché strumenti per il **riconoscimento** e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e **documentazione**, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. L'attività svolta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo può essere realizzata a titolo gratuito, dietro rimborso dei costi sostenuti oppure a fronte del versamento di corrispettivi specifici.

4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La

loro individuazione spetta al consiglio direttivo.

5. Nel caso **l'Associazione** eserciti attività diverse, il consiglio direttivo ne **attesta** il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

6. **L'Associazione**, qualora accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, può esercitare le funzioni di controllo di cui all'art. 93 c. 5, 6 e 7 e all'art. 96 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 4

Volontari

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. .

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo **essere** rimborsate **dall'Associazione** le spese vive **effettivamente** sostenute per l'attività prestata, previa **documentazione** ed entro limiti **preventivamente** stabiliti dall'Assemblea dei soci all'interno del Regolamento Economico **dell'Associazione** quando previsto o con specifica deliberazione.

3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino gli importi di cui all'art. 17 c. 4 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso **vengono stabilite dall'assemblea** dei soci all'interno del **Regolamento Economico dell'Associazione** quando previsto o con **specificata deliberazione**.

4. Ogni forma di rapporto economico con **l'Associazione** derivante da lavoro dipendente o autonomo, è **incompatibile** con la qualità di volontario.

5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. .

Art. 5

Patrimonio, risorse economiche e bilancio.


1. Il patrimonio **dell'Associazione** è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo, è indivisibile ed è costituito da beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà dell'Associazione nonché dai crediti e dalle liquidità.

Il patrimonio netto **dell'Associazione** è costituito da:

- a. fondo di dotazione;
- b. eventuali fondi liberi o vincolati destinati a patrimonio;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il **patrimonio dell'Associazione** è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo **perseguimento** di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. **L'Associazione** trae le risorse economiche per il suo



funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Entrate derivanti dalla gestione di attività e servizi nello svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 3 del presente statuto;
 - f. Proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - h. Qualora l'Associazione sia accreditata per la gestione della funzione di Centro di Servizio per il volontariato ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., risorse provenienti dal FUN, istituito ai sensi dell'art.62 del suddetto D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - i. Ogni altra entrata o provento ammessi dalle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e da altre normative competenti in materia e compatibili con le finalità dell'Associazione.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. Per ogni esercizio sociale deve essere inoltre predisposto da parte del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo, contenente anche il piano annuale delle attività dell'Associazione, il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria.
6. L'Associazione redige annualmente e rende pubblico il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e qualora accreditata come Centro di Servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 61 comma 1 lettera L del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
7. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali **statutariamente** previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
8. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
9. Qualora l'Associazione sia accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, è fatto divieto di erogare **direttamente** in denaro le

risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale di cui all'art. 62 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

10. **Qualora l'Associazione sia** accreditata come Centro di Servizio per il **Volontariato**, **è fatto obbligo** di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal Fondo Unico Nazionale di cui all'art. 62 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 6


Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Sono ammessi come associati le **Organizzazioni** di Volontariato e gli altri enti del Terzo settore, con l'esclusione di quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile, che intendano collaborare al **raggiungimento** delle finalità istituzionali **dell'Associazione**, purché abbiano sede legale o sede operativa autonoma in Regione Piemonte; ai sensi **del presente** articolo si intende per sede operativa autonoma quella **identificata da** un proprio codice fiscale.
3. Ai fini di quanto previsto all'art. 15 comma 4 del presente statuto:
 - a. qualora l'ente socio abbia sede legale o sede operativa autonoma nella provincia di Biella o di Vercelli, **esso** afferisce alla provincia in cui è situata la propria sede legale o sede operativa autonoma;
 - b. qualora l'ente socio abbia sede legale o sede operativa autonoma in Regione Piemonte al di fuori delle province di Biella o Vercelli, sarà cura dello stesso indicare a CTV a quale dei due territori provinciali intende afferire.
4. Ogni ente associato è **rappresentato all'interno dell'Associazione** dal rispettivo **legale rappresentante**; la **partecipazione in assemblea** dei soci è **regolata dai successivi articoli da 11 a 14 del presente statuto**.
5. **L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso da parte del socio e la cause di esclusione di cui all'art. 7.**
6. Le modalità applicative dei principi esposti al presente articolo sono definite nel Regolamento di **funzionamento** e dei lavori assembleari.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1. **L'ammissione di un nuovo socio** è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal consiglio direttivo a seguito della **presentazione** di una richiesta scritta a firma del **rappresentante legale** dell'ente richiedente corredata da delibera dell'organo competente dello stesso, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e **le deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione**.
2. Il **Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto** entro 90 giorni dalla **presentazione** della domanda.



3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa **comunicazione**. L'assemblea delibera in merito alla prima seduta utile; la decisione dell'assemblea è inappellabile.
5. Il consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati entro 30 giorni dalla deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualifica di socio è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde:
 - a. per recesso volontario, che deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo dell'Associazione;
 - b. per decadenza a seguito di scioglimento dell'ente associato o perdita dei requisiti necessari per l'ammissione. L'associato è tenuto a comunicare al consiglio direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari ed ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione o che ne abbia pregiudicato l'attività o il funzionamento;
 - d. per esclusione conseguente a morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa, se prevista, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 il consiglio direttivo riceve le comunicazioni previste, delibera in merito al recesso o alla decadenza del socio e ne cura la cancellazione dal libro soci.
8. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 6, l'esclusione dei soci è proposta dal consiglio direttivo e deliberata dall'assemblea alla prima seduta utile; la proposta è trasmessa all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla deliberazione del consiglio stesso. Il consiglio direttivo, **contestualmente** all'invio della proposta all'assemblea, provvede a contestare per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi. Al socio è concesso di intervenire all'assemblea chiamata a deliberare circa l'esclusione, senza diritto di voto sulla specifica deliberazione in oggetto.
9. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'assemblea deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.
10. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di **partecipazione** alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) Ogni socio ha diritto:

- di **partecipare** in assemblea con diritto di voto, ivi compreso l'esercizio **dell'elettorato** attivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 8 del presente statuto;
 - di presentare la candidatura di una sola persona **rispettivamente** per l'elezione di ogni organo sociale di cui è investita l'assemblea;
 - di essere informato e coinvolto in tutte le **attività** ed iniziative dell'Associazione;
 - di frequentare i locali dell'Associazione;
 - di consultare il bilancio consuntivo **dell'Associazione** depositato presso la sede della **stessa** almeno 15 giorni prima **dell'assemblea**;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al consiglio direttivo.
- b) Ogni socio è obbligato:
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti **dell'Associazione**;
 - a contribuire **responsabilmente** al funzionamento dell'Associazione, prendendo parte alla **programmazione** ed alla **conseguente attività**;
 - a comunicare al consiglio direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione a socio entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - a comunicare al consiglio direttivo ogni variazione di **rappresentante** legale, sede legale e statuto entro **30** giorni dal verificarsi dell'evento;
 - al **pagamento della quota associativa** nei termini previsti dal Regolamento, qualora **annualmente stabilita** dall'assemblea dei soci. La quota associativa è **intrasmissibile e non rivalutabile** e in **nessun caso** può essere restituita.

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'assemblea dei soci;
 - b. Il consiglio direttivo;
 - c. Il presidente;
 - d. Il vicepresidente;
 - e. L'organo di controllo;
 - f. Il collegio dei probiviri;
 - g. Le consulte territoriali.

Art. 10

Cariche sociali e requisiti per l'assunzione.

1. Assumono cariche sociali in CTV:
 - a. Tutti i membri del consiglio direttivo, ivi incluso il presidente;
 - b. Tutti i membri del collegio di probiviri;
 - c. Tutti i membri dell'organo di controllo.
2. Tutti coloro i quali assumono cariche sociali in CTV devono



possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, ai componenti dell'organo di controllo si applicano i requisiti di cui all'art. 30 commi 5) e 6) del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3. Requisiti di onorabilità. Non possono assumere cariche sociali coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

i . a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

ii . alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

iii . alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

iv . alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

4. Requisiti di professionalità. Possono assumere cariche sociali solo coloro che hanno precedentemente avuto ruoli di amministrazione, direzione o responsabilità in associazioni, enti pubblici e privati, società o aziende per un periodo minimo di due anni.

5. Requisiti di incompatibilità. Non possono assumere cariche sociali coloro che si trovano in una delle situazioni seguenti:

1) persone retribuite da CTV;

2) persone che, come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di **coordinamento** abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, **rispettivamente**, nell'interesse di CTV;

3) prestatori di attività di lavoro autonomo che prestino opera in modo continuativo in favore di CTV;

Nel caso in cui CTV venga accreditato come ente gestore della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, sono inoltre incompatibili le persone che facciano parte di organismi di Fondazioni di origine bancaria, della Fondazione Organismo Nazionale di Controllo e degli Organismi Territoriali di Controllo.

6. Requisiti di indipendenza. E' fatto divieto di ricoprire l'incarico di presidente o di membro del consiglio direttivo **dell'Associazione** per coloro che si trovano in una delle situazioni seguenti:

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché

con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2) i consiglieri di **amministrazione** e il **presidente delle aziende speciali** e delle istituzioni di cui all'articolo **114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**;

3) i parlamentari nazionali ed europei;

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici o sindacati.

In caso di **candidatura** ad uno dei ruoli o degli incarichi di cui al comma **precedente**, la carica di consigliere o **presidente** viene sospesa. In **caso** di elezione o assunzione del **ruolo o dell'incarico**, il consigliere o il presidente decade automaticamente.

Art. 11

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.

Ciascun associato dispone del voto singolo diretto.

1. Ogni socio partecipa all'assemblea nella persona del legale rappresentante o di altro rappresentante da egli indicato attraverso la compilazione di apposito mandato; in ogni caso, il socio non può partecipare in assemblea per il tramite di un membro del consiglio direttivo o dell'organo di controllo di CTV.

2. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega un massimo di 3 associati qualora l'Associazione abbia meno di 500 soci e un massimo di 5 associati qualora l'Associazione abbia 500 o più soci.

3. Il funzionamento della delega tra soci e del mandato all'interno degli enti soci ed è definito nel Regolamento di funzionamento e dei lavori assembleari e vengono comunque esercitati in conformità con le previsioni degli statuti degli enti soci.


4. Ogni persona fisica che rappresenta un ente socio di CTV può esprimere un massimo di 4 voti qualora l'Associazione abbia meno di 500 soci e un massimo di 6 voti qualora l'Associazione abbia 500 o più soci.

5. Tutti i membri degli organi sociali hanno diritto di intervenire in assemblea.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, dal **vicepresidente** o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'assemblea elegge un segretario, anche tra il personale dipendente di CTV. Inoltre, in **caso** di necessità l'assemblea costituisce un seggio elettorale nominando un presidente e due scrutatori tra i **rappresentanti** dei soci che non abbiano presentato candidature per le **elezioni in oggetto**.

7. Spetta al presidente **dell'assemblea constatare** la regolarità delle **deleghe ed in genere il diritto** di intervento all'assemblea.

8. **L'assemblea si riunisce su** convocazione del presidente per iniziativa del medesimo. Inoltre, deve **essere** convocata quando ne



facciano richiesta i 2/3 (due/terzi) dei membri del consiglio direttivo oppure quando venga presentata domanda motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda **convocazione**. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Il termine di anticipo è riducibile fino ad un minimo di 5 giorni lavorativi esclusivamente in casi straordinari e **opportunitamente** motivati.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

11. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal presidente; qualora nominati, anche i componenti del seggio elettorale sottoscrivono il verbale in oggetto.

12. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili. Solo l'assemblea ordinaria dei soci può essere convocata con la forma delle **assemblee separate**, secondo le modalità definite nel Regolamento **di funzionamento** e dei lavori assembleari.

13. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo, per lo scioglimento, fusione, scissione, **trasformazione dell'Associazione** o per la proroga della durata della stessa. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

14. Le modalità di elezione, convocazione e **funzionamento** dell'assemblea sono ulteriormente definite nel Regolamento di funzionamento dell'Associazione e dei lavori assembleari.

Art. 12

Assemblea ordinaria dei soci

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11.

2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in presenza fisica o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando

vengono **approvate** dalla maggioranza degli associati intervenuti o **rappresentati**.

4. L'assemblea ordinaria deve **essere** convocata almeno due volte l'anno, di cui una per l'**approvazione del** bilancio consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

b. **approva** il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

c. discute ed approva i programmi di attività;

d. nomina i componenti del consiglio direttivo secondo le disposizioni del presente statuto, ne determina il numero e li revoca;

e. nomina e revoca l'organo di controllo, stabilendone l'eventuale compenso, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., qualora l'**Associazione** venga accreditata come Centro di **Servizio per il Volontariato** o qualora **se ne ravvisi la necessità**;

f. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. o qualora **se ne ravvisi la necessità**;

g. nomina e revoca i membri del collegio dei probiviri;

h. delibera sulla responsabilità dei **componenti degli** organi sociali e promuove azioni di **responsabilità** nei loro confronti;

i. ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, approva i Regolamenti interni **dell'associazione**, ad eccezione del Regolamento di Gestione del Personale di competenza del **consiglio** direttivo o di **altri Regolamenti** di cui la stessa assemblea deleghi l'**approvazione al consiglio direttivo**;

j. ratifica, nella prima seduta utile, la sostituzione dei membri del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal **consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti**;

k. delibera sulla eventuale quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari. Le norme relative al pagamento della quota sociale sono contenute all'interno del Regolamento di **funzionamento** dell'Associazione e dei lavori assembleari;

l. delibera **sull'esclusione** dei soci; _

m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

n. **delega il consiglio direttivo a** compiere tutte le azioni **necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione** stessa;

o. assume le eventuali deliberazioni in merito al rimborso spese per i volontari nei casi previsti dall'art. 4 del presente statuto;

p. **definisce il numero ed istituisce gli organismi di partecipazione e coinvolgimento degli associati di cui all'art. 20 del presente statuto**;

q. delibera su **tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza**.

6. Le deliberazioni assembleari devono **essere** rese note agli associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni



dell'assemblea tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 13

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.
3. Per la **trasformazione**, fusione, scissione l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza fisica o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per le modifiche statutarie o proroga della durata dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 14

Assemblea dei soci: regole di voto.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 c.1 lettere f) e g) del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. in ciascuna assemblea la maggioranza dei voti è attribuita alle **Organizzazioni** di Volontariato associate e vengono adottate misure atte ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'Associazione da parte di singoli associati o gruppi minoritari degli stessi.
2. Al momento della convocazione dell'assemblea il presidente accerta il numero totale dei soci aventi diritto di partecipazione, distinti in due tipologie:
 - a. **Organizzazioni** di Volontariato;
 - b. Enti di Terzo settore diversi dalle Organizzazioni di Volontariato.A seguito di tale accertamento il presidente rende noto a tutti i soci all'interno della convocazione il ricorrere di uno dei casi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo e i conseguenti effetti sull'attribuzione di voti esprimibili in assemblea e sulla loro eventuale ponderazione.
3. Qualora fra i soci il numero delle Organizzazioni di Volontariato sia superiore al numero degli Enti di Terzo settore diversi dalle ODV, allora a ciascun socio indistintamente viene attribuito un voto singolo

con il medesimo valore ponderale di 1 (uno).

4. Qualora fra i soci il numero delle **Organizzazioni** di Volontariato sia pari o inferiore al numero degli Enti di Terzo settore diversi dalle ODV ma al contempo costituisca almeno 1/3 (calcolato senza arrotondamenti percentuali) del totale degli associati, allora la **maggioranza assoluta dei** voti esprimibili viene attribuita alle **Organizzazioni** di Volontariato socie tramite ponderazione differenziata dei voti secondo le modalità previste dal **Regolamento**.

5. Qualora fra i soci il numero delle **Organizzazioni** di Volontariato fosse inferiore ad 1/3 (calcolato senza arrotondamenti percentuali) del totale degli associati, allora alle ODV viene assegnato 1/3 del totale dei voti esprimibili e agli Enti di Terzo settore diversi dalle ODV vengono assegnati gli altri 2/3 tramite ponderazione differenziata dei voti secondo le modalità previste dal **Regolamento**.

6. In caso di delega tra soci appartenenti alle diverse tipologie di cui al comma 2 del presente articolo, qualora si presentassero le casistiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, il valore ponderale del voto espresso per delega è quello attribuito al socio delegante a prescindere dalla natura del socio delegato.

7. In caso di assemblea elettiva e relativamente all'elezione dei membri del consiglio direttivo **dell'Associazione**, ciascun socio può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei consiglieri da eleggersi (arrotondato per difetto). Nei casi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, alle preferenze espresse dai soci si applica il valore ponderale previsto dalle disposizioni medesime.

Art. 15

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero pari compreso tra un minimo di 6 ed un massimo di **12 consiglieri eletti** dall'assemblea, durano in carica 3 esercizi e **potranno ricoprire** l'incarico per non più di 3 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea determina il numero dei componenti del consiglio direttivo.

3. Ogni socio ha diritto a proporre la candidatura di una sola persona alla carica di membro del consiglio direttivo.

4. Considerato che si ritiene necessario garantire un'effettiva presenza delle **Organizzazioni** di Volontariato socie all'interno del consiglio direttivo, un terzo (calcolato senza arrotondamenti decimali) dei seggi sono comunque riservati all'elezione di persone candidate da **Organizzazioni di Volontariato (ODV)** socie a condizione che le ODV costituiscano almeno un terzo dei soci (calcolato senza arrotondamenti decimali). Qualora le candidature espresse da ODV socie siano in numero pari o inferiore al numero dei seggi teoricamente spettanti alle persone candidate da ODV oppure le ODV socie costituiscano meno di un terzo dei soci (calcolato **senza** arrotondamenti decimali), allora l'attribuzione riservata dei seggi a persone candidate da ODV socie non si applica.

Considerato altresì che il territorio su cui opera **prevalentemente** CTV è rappresentato dalle province di Biella e Vercelli e ritenuto di



garantire una pari rappresentatività dei due territori all'interno del consiglio direttivo, la metà dei seggi da assegnare viene riservata separatamente a candidati che siano espressione di soci afferenti a ciascuna delle due suddette province.

Le modalità applicative dei principi esposti al presente comma sono definite nel Regolamento di funzionamento e dei lavori assembleari.

5. Il consiglio direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il presidente ed il **vicepresidente**. Il **vicepresidente** deve essere nominato tra i membri espressi da soci afferenti alla provincia che non ha espresso il presidente.

6. Il consigliere che sia assente senza giustificazione per più di tre riunioni consecutive o, a fine d'anno solare, comunque per più di metà delle riunioni, decade dalla carica. E' facoltà del consigliere, per un totale di 3 volte l'anno, giustificare al presidente la propria assenza con **documentazione** comprovante l'esistenza di gravi impedimenti (personali, di salute, lavorativi) che gli impediscano di presenziare alla riunione.

7. In caso di revoca, morte, decadenza o dimissioni per qualsiasi motivo di un membro del consiglio, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva, applicando i criteri di cui al comma 4; la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.

Ai fini del conteggio del numero massimo di mandati consecutivi di cui al comma 1 del presente articolo, i mandati di durata parziale aventi luogo a seguito di sostituzione di un membro del consiglio vengono conteggiati come un mandato completo.

In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'assemblea procede alla surroga mediante nuova elezione; anche in questo caso il subentrante resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.

8. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal consiglio direttivo.

9. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno due volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

11. I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti a cura di un segretario nominato in seno al consiglio o tra i dipendenti dell'Associazione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del consiglio direttivo tenuto a cura del consiglio medesimo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva

della maggioranza dei membri del consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

I consiglieri possono intervenire alle sedute del consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

13. Il consiglio direttivo è responsabile **verso** l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria **dell'Associazione**, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono **all'assemblea**. In particolare **esso** svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni **dell'assemblea**;
- b. formula i programmi di attività sociale;
- c. redige e presenta all'assemblea il bilancio di previsione **dell'Associazione** e la **programmazione** delle attività;
- d. **redige e presenta** all'assemblea il bilancio e la relazione di **missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.**;
- e. redige e presenta all'assemblea il bilancio sociale **ai** sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- f. predispone e approva i Regolamenti sulle materie di propria competenza;
- g. **delibera** la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività **sociali**;
- h. cura **la** gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà **dell'Associazione** o ad essa affidati;
- i. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- j. sottopone all'assemblea le proposte di azioni disciplinari ed esclusione dei soci;
- k. sottopone all'approvazione **dell'assemblea** le quote sociali annue per gli associati e gli **eventuali contributi straordinari**;
- l. delibera l'esercizio **e l'individuazione di eventuali** attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente statuto;
- m. istituisce commissioni o gruppi di lavoro e assegna deleghe su specifiche questioni, attività e progetti;
- n. nomina eventuali presidenti emeriti e ne stabilisce ruoli e limiti ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

14. Il potere di **rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di **rappresentanza** non sono opponibili ai terzi **se** non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o **se** non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. Ai consiglieri possono **essere** rimborsate le spese **effettivamente** sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto **dell'Associazione**, secondo modalità e limiti stabiliti dall'assemblea **dei** soci all'interno **del Regolamento Economico dell'associazione** quando previsto o con **specifica deliberazione**.

16. Le modalità di elezione, convocazione e **funzionamento** del consiglio direttivo sono ulteriormente definite nel Regolamento di



funzionamento dell'Associazione e dei lavori assembleari.

Art. 16

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno.
2. Il presidente:
 - a. ha la **rappresentanza** legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
 - b. cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - c. sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
 - d. convoca e presiede il consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea;
 - e. convoca e presiede l'assemblea dei soci;
 - f. ha il potere di firma sociale;
 - g. ha facoltà di delegare altri membri del consiglio direttivo su specifiche questioni, attività e progetti.
3. Nei casi di comprovata urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.
4. È fatto divieto per la stessa persona fisica di ricoprire la carica di presidente dell'Associazione per più di nove anni anche non consecutivi.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, il vicepresidente rappresenta legalmente CTV nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio direttivo. In caso di dimissioni o revoca del presidente, il vicepresidente assume la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla convocazione della prima seduta del consiglio direttivo e la nomina di un nuovo presidente. Nel caso in cui nessun membro del consiglio direttivo accetti la nomina a presidente, il vicepresidente provvede a convocare l'assemblea per il rinnovo integrale del consiglio direttivo nel minor tempo possibile.
6. Il presidente e il vicepresidente, in quanto espressione dei due territori provinciali di Biella e Vercelli, sono punto di riferimento rispettivamente per il proprio territorio di appartenenza, sul quale curano i rapporti con amministrazioni, Enti del terzo settore ed altri soggetti. Fatta salva la funzione di **rappresentanza** legale, che è in capo al presidente, essi congiuntamente curano gli aspetti di rilevanza e interesse generale inerenti l'Associazione.

Art. 17

Organo di controllo

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo collegiale composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore o qualora ne ravvisi la necessità. Inoltre, qualora l'Associazione sia accreditata come Centro di Servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. l'organo di controllo è in ogni caso obbligatorio.
2. L'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. A tutti i componenti dell'organo di controllo si applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. Nei casi previsti all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. l'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

7. Ai fini di quanto previsto all'art. 61 comma 1) lettera k) del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., qualora l'Associazione venga accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, l'Organismo Territoriale di Controllo competente ha il diritto di nominare uno dei tre componenti dell'organo di controllo con funzioni di presidente.

8. I membri dell'organo di controllo nominati dall'assemblea restano in carica fino a revoca da parte della stessa o dimissioni.

Art. 18

Il collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea, che rimangono in carica fino a revoca o dimissioni. Non possono essere nominati all'interno del collegio i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo.

2. Esso ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci aderenti a CTV o tra questi e il consiglio direttivo. Il collegio dei probiviri decide *ex bono et aequo*, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. Il funzionamento del collegio dei probiviri è definito all'interno del Regolamento di funzionamento dell'Associazione e dei lavori assembleari.

Art. 19

Presidenti emeriti

1. Il consiglio direttivo può nominare uno o più presidenti emeriti tra coloro che hanno ricoperto la carica di presidente dell'associazione. I presidenti emeriti hanno compiti consultivi e di rappresentanza, nelle forme e nei limiti fissati dal consiglio direttivo all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

Art. 20



Partecipazione e coinvolgimento degli associati

1. Al fine di favorire la **partecipazione** e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli di piccola dimensione e a quelli che hanno sede in zone decentrate del territorio su cui opera l'Associazione, vengono istituite consulte territoriali degli associati. Gli ambiti territoriali ed il numero delle consulte vengono stabiliti dall'assemblea dei soci.
2. Le consulte territoriali vengono coinvolte nei processi di programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale da parte del consiglio direttivo.
3. All'interno di ogni consulta territoriale vengono nominati uno o più portavoce con il compito di fungere da collegamento con il consiglio direttivo.
4. Il **funzionamento** delle consulte territoriali, ivi compresa la modalità di nomina dei portavoce, è dettagliato all'interno del Regolamento di funzionamento dell'Associazione e dei lavori assembleari.
5. Qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, l'assemblea dei soci ha facoltà di istituire ulteriori organismi di partecipazione e coinvolgimento degli associati, determinandone anche il funzionamento e la composizione.

Art. 21

Regolamenti dell'Associazione

1. Sono regolamenti interni dell'Associazione di competenza dell'assemblea:
 - a. Regolamento di funzionamento dell'Associazione e dei lavori assembleari;
 - b. Regolamento economale.
L'assemblea ordinaria ha facoltà di approvare e modificare i suddetti regolamenti.
2. L'assemblea ha facoltà di approvare, modificare e abrogare ulteriori regolamenti che dovessero rendersi necessari.
3. Sono Regolamenti interni dell'Associazione di competenza del consiglio direttivo:
 - a. Regolamento di Gestione del personale;
 - b. eventuali altri Regolamenti la cui approvazione e modifica l'assemblea dovesse delegare al consiglio direttivo.

Art. 22

Trasparenza e pubblicità

1. Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, CTV rende pubblico sul proprio sito web in apposita sezione i seguenti documenti:
 - a. bilancio economico e relazione di missione;
 - b. bilancio sociale;
 - c. statuto;
 - d. Regolamento di funzionamento dell'Associazione e dei lavori assembleari;
 - e. Regolamento economale;
 - f. qualora accreditato come CSV, la carta dei servizi ed ogni altra informazione utile a rendere accessibile l'attività da parte dei

destinatari.

2. Tutti gli atti e la documentazione inerenti allo svolgimento dell'attività dell'Associazione sono adeguatamente promossi tramite il sito web ed eventuali altri strumenti di comunicazione ad esso afferenti.

3. L'Associazione provvede a pubblicare sull'apposita sezione del proprio sito web quanto previsto dall'art. 14 comma 2) del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e ogni altra documentazione richiesta dalle leggi in vigore in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 23

Scioglimento

1. L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. Qualora l'associazione sia stata accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, in caso di scioglimento o revoca dell'accREDITAMENTO in merito alle risorse del Fondo Unico Nazionale si applica quanto disposto dall'art.63, commi 4 e 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Fino all'istituzione ed effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, potranno associarsi all'Associazione solamente le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus iscritte ai rispettivi Registri.

2. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

3. Il consiglio direttivo ed il presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto assumono immediatamente le funzioni previste dallo stesso.

4. Il collegio dei probiviri in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto assume immediatamente le funzioni previste dallo

stesso.

5. Il collegio dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assume la denominazione di organo di controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste.

Art. 25


Norme finali

1. Per tutto ciò che non è **espressamente** contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile, del DPR 361/2000 e del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

All'originale firmato

Pietro Rondano Notaio.

E' copia conforme all'originale composta
di n° 13 fogli rilasciata a TRINO
il 26 NOVEMBRE 2020
dal sottoscritto Notaio PIERO RONDANO
ad uso: PARTE

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Pietro Rondano, is written across the lower half of the page. Overlaid on the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and the text "NOTAIO PIERO RONDANO" around the perimeter.